

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 798

del 28-6-2017

O G G E T T O

Contratto di collaborazione tra l'Azienda ULSS 8 "Berica" e la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l..

Proponente: VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2017
Numero Proposta: 918

Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate riferisce che:

“La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa a carattere progressivo che limita le capacità di movimento dei pazienti, con notevole impatto sullo svolgimento delle attività quotidiane e sulla qualità della vita.

La DGR n. 1098 del 1^a luglio 2014 ha definito la tecnica chirurgica della stimolazione cerebrale profonda (DBS) come tecnica efficace nel controllo delle problematiche motorie dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson avanzata. Tale tecnica si basa sull’impianto di micro-elettrodi che, agendo sul sistema nervoso attraverso una modulazione elettrica (neurostimolazione), sono in grado di attenuare i sintomi della malattia di Parkinson (rallentamento motorio, rigidità, tremore e disturbi della deambulazione) e le complicanze indotte dalla terapia.

L’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza è stata individuata dalla DGR n. 1098 del 1^a luglio 2014 come centro di riferimento regionale per gli interventi di stimolazione cerebrale profonda nella malattia di Parkinson e nei Disturbi del Movimento.

La Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. di Arcugnano (VI), erogatore privato accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, ha collaborato ad iso-risorse con la U.O.C. di Neurochirurgia dell’U.L.SS. sin dall’inizio del programma di stimolazione cerebrale profonda (1996), svolgendo attività di selezione pre-chirurgica e di invio dei pazienti candidati all’intervento, occupandosi della programmazione del sistema di stimolazione e della gestione della terapia, oltre che del *follow up* post-operatorio, facendosi carico anche del monitoraggio a lungo termine della funzionalità del sistema, divenendo la struttura inviante maggiormente rappresentativa in termini di selezione e numero di pazienti inviati all’U.L.SS. .

La stessa, peraltro, vanta un’alta specializzazione nei disturbi del movimento e, in conformità al disposto della precitata DGR n. 1098/2014, dispone di un *team* multidisciplinare costituito da un’equipe di n. 3 Neurologi esperti in disturbi del movimento e nella Stimolazione Cerebrale Profonda, oltre che da n. 2 Fisiatri e n. 1 Psicologa, nonché di fisioterapisti ed infermieri con specifica formazione nei disturbi del movimento.

Tanto premesso, le Parti hanno deciso di formalizzare la collaborazione già di fatto in essere attraverso un contratto di collaborazione, che si allega quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento e per la quale non sono previsti oneri e/o costi aggiuntivi a carico dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” con scadenza al 31 dicembre 2019.

Sul punto va altresì precisato che le attività svolte dalla Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. su questo specifico ambito sanitario assistenziale (selezione pre-chirurgica, invio pazienti per DBS e *follow up* post-operatorio) vengono assicurate senza oneri aggiuntivi per l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, in quanto svolte in regime di ricovero di Neurologia con oneri imputati all’interno del budget annualmente contrattato ed assegnato dall’U.L.SS., secondo le ultime disposizioni regionali, in ordine di tempo, ex D.G.R.V. 28 aprile 2017 n. 597, che per il triennio 2017/2019 valgono per € 5.700.000,00 lordi all’anno.

Sulla collaborazione è intervenuto, per le vie brevi, il parere favorevole del Direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia, dr. Lorenzo Volpin.

Pertanto, per tutti i motivi sopraindicati si propone l’approvazione del contratto di collaborazione tra VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/918

l'erogatore privato accreditato Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. di Arcugnano (VI) e la scrivente azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il contratto di collaborazione con l'erogatore privato accreditato Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. di Arcugnano (VI) nella tecnica neurochirurgica di stimolazione cerebrale profonda in pazienti affetti da malattia di Parkinson avanzato e disturbi del movimento;
2. di dare mandato alla Direzione Amministrativa dell'Ospedale e per le Strutture Private Accreditate di provvedere ad ogni ed eventuale adempimento amministrativo che si rendesse necessario e inerente il contratto di collaborazione di cui al punto 1);
3. di dare mandato alla U.O.C. di Neurochirurgia di occuparsi di ogni adempimento medico-clinico, nonché la formalizzazione di un protocollo operativo di collaborazione tra le Parti, inerente le attività previste nel contratto di collaborazione approvato dal precedente punto 1);
4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Parere favorevole, per quanto di competenza:

IL DIRETTORE GENERALE
(Giovanni Pavesi)

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 29-6-2017 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-6-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPIANTO DI

NEUROSTIMOLATORI NELLA TECNICA CHIRURGICA DELLA

STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA IN PAZIENTI AFFETTI DA

PARKINSON AVANZATO E DISTURBI DEL MOVIMENTO

TRA

l'**Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA"**, di seguito denominata "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi,

E

la **Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l.** (di seguito denominata anche "Casa di Cura") con sede in Arcugnano (VI), via Costacolonna n. 6 - codice fiscale e partita IVA 03272190244 – rappresentata dall'Amministratore Delegato, sig. Cristiano Nordera,

PREMESSO CHE

- La Malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa a carattere progressivo che limita le capacità di movimento dei pazienti, con notevole impatto sullo svolgimento delle attività quotidiane e sulla qualità della vita;
- La DGR n. 1098 del 1^a luglio 2014 ha definito la tecnica chirurgica della stimolazione cerebrale profonda (DBS o *Deep Brain Stimulation*) come tecnica efficace nel controllo delle problematiche motorie dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson avanzato e disturbi del movimento;
- La tecnica si basa sull'impianto di microelettrodi che, agendo sul sistema nervoso attraverso una modulazione elettrica (neurostimolazione), sono in grado di attenuare i sintomi della malattia di Parkinson (rallentamento motorio, rigidità, tremore e disturbi della deambulazione) e le complicanze indotte dalla terapia;

• La DGR n. 1098 del 1[^] luglio 2014 ha individuato la U.O.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza come Centro di riferimento regionale per gli interventi di stimolazione cerebrale profonda nella malattia di Parkinson e nei disturbi del movimento;

• La Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. di Arcugnano (VI), struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, ha collaborato ad iso-risorse con la U.O.C. di Neurochirurgia dell'U.L.SS. sin dall'inizio del programma di stimolazione cerebrale profonda (1996), attraverso la selezione pre-chirurgica e l'invio dei pazienti candidati all'intervento, la programmazione del sistema di stimolazione e la gestione della terapia, oltre che il *follow up* post-operatorio, facendosi carico del monitoraggio a lungo termine della funzionalità del sistema, divenendo la struttura inviante maggiormente rappresentativa in termini di selezione e numero di pazienti inviati;

• La stessa vanta un'alta specializzazione nei disturbi del movimento e, in conformità a quanto dispone la DGR 1098 del 1[^] luglio 2014, dispone di un *team* multidisciplinare costituito da un'equipe di n. 3 Neurologi esperti in disturbi del movimento e nella Stimolazione Cerebrale Profonda, oltre che da n. 2 Fisiatri e n. 1 Psicologo, nonché di fisioterapisti ed infermieri con specifica formazione nei disturbi del movimento;

• Casa di Cura Villa Margherita S.r.l si è resa disponibile ed interessata a formalizzare una collaborazione già di fatto in essere da tempo tra la U.O.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza e la Casa di Cura Villa Margherita medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONCORDANO

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La collaborazione tra le Parti verterà nell'ambito della fase pre-chirurgica di selezione dei pazienti idonei al trattamento da DBS e del *follow up* post operatorio, attraverso il monitoraggio a medio e lungo termine della funzionalità del sistema, compresa la sostituzione dei dispositivi di stimolazione e successiva riattivazione del sistema.

Articolo 2 – Obbligazioni

Articolo 2.1 - Obbligazioni della Casa di Cura

La Casa di Cura si impegna ad eseguire a favore della U.O.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza le seguenti prestazioni:

- pre-selezione dei pazienti da sottoporre a DBS, in regime di ricovero presso la Casa di Cura, avvalendosi di un apposito *team* disciplinare e dei criteri di selezione così come stabiliti dall'allegato A alla DGR 1098/2014;
- ricovero del paziente presso la Casa di Cura dopo l'intervento di impianto dei microelettrodi, attivazione della stimolazione e programmazione e gestione della terapia farmacologica;
- valutazione degli effetti a medio e lungo termine ed adeguamento della stimolazione e della terapia;
- valutazione dell'evoluzione dello stato cognitivo del paziente;
- check-up della funzionalità del sistema e della batteria residua;
- segnalazione alla U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza di anomalie di funzionamento nel sistema di stimolazione e/o di esaurimento della batteria;
- *follow up* nell'immediato post operatorio dopo il primo impianto per la

	gestione di medicazioni, rimozione punti, eventuali controlli	
	neuroradiologici, con il supporto esterno del Neurochirurgo funzionale;	
	➤ preparazione all'intervento di sostituzione periodica dei <i>devices</i> DBS dopo esaurimento batteria e successiva riattivazione del sistema;	
	Articolo 2.2 – Obbligazioni dell'U.L.SS.	
	Le prestazioni che l' U.O.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza dell'U.L.SS. si impegna ad eseguire sono le seguenti:	
	➤ nella fase pre-chirurgica, valutazione della storia clinica del paziente, dei reperti strumentali e delle neuro-immagini per escludere controindicazioni all'intervento;	
	➤ discussione sui dettagli tecnici della procedura, sulla scelta del dispositivo da impiantare e sui rischi chirurgici;	
	➤ ricovero del paziente selezionato nel reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza;	
	➤ impianto di elettrodi intracerebrali sotto infusione modulata di anestetici ai pazienti selezionati dalla Casa di Cura;	
	➤ TC post operatoria e ricostruzione del posizionamento dell'elettrodo mediante infusione con la RMN pre-operatoria;	
	➤ Permanenza del paziente nella sezione di Terapia Intensiva Neurochirurgica per monitoraggio di 24h;	
	➤ Degenza nel reparto di Neurochirurgia per monitoraggio delle complicanze e medicazione delle ferite chirurgiche;	
	➤ Monitoraggio post-operatorio delle ferite chirurgiche e rimozione punti di sutura;	
	➤ Revisione delle ferite chirurgiche in caso di segnalazioni di anomalie da	

parte del neurologo della Casa di Cura;

➤ Revisione chirurgica del sistema di stimolazione in caso di rottura e infezione;

➤ Sostituzione dei *devices* esauriti e riattivazione del sistema.

Articolo 3 - Modalità di invio e trasporto materiale e pazienti

Per le prestazioni da effettuarsi sui pazienti direttamente presso la Casa di Cura e successivamente all'intervento di impianto eseguito presso il Servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza, la medesima Casa di Cura ne garantisce il trasporto e l'assistenza (accompagnamento) a proprio carico.

Articolo 4 – Aspetti economici.

Le Parti concordano consensualmente che la collaborazione di cui ai precedenti articoli del presente contratto viene assicurata senza oneri aggiuntivi per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", in quanto svolte in regime di ricovero di Neurologia con oneri imputati all'interno del budget annualmente contrattato ed assegnato dall'U.L.SS., secondo le vigenti disposizioni regionali.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Casa di Cura. L'U.L.SS. si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività svolte, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Articolo 6 - Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. garantisce alle condizioni previste dalle polizze aziendali in vigore la copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri, provocati a terzi dai

	propri dipendenti per le prestazioni oggetto del presente contratto, anche per colpa	
	grave qualora i medesimi dipendenti abbiano sottoscritto apposita polizza	
	integrativa.	
	La Casa di Cura garantisce all'U.L.SS. idonea copertura assicurativa R.C.T. per	
	sinistro o serie di sinistri provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti	
	durante il periodo di ricovero presso la Casa di Cura e temporaneamente presenti	
	presso la stessa struttura per le prestazioni di cui all'articolo 1 del presente contratto.	
	Articolo 7 - Durata	
	Il presente contratto di collaborazione ha una validità triennale dal 01.7.2017 al	
	31.12.2019 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora	
	risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.	
	Non è previsto il rinnovo tacito.	
	Articolo 8- Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 9 - Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza mediante comunicazione a mezzo lettera	
	raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30.	
	Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo	

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Casa di Cura , ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è parzialmente esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Vicenza,

per la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig. Cristiano Nordera)

(Giovanni Pavese)